



Comune di Orvieto - ORV.01.TR

Prot. 0045164 del 10/11/2009 ore 09:5

Tit. 014.001.007

Documento P - Registro: Arrivo

COMUNE DI ORVIETO

MOZIONE

09/11/2009
[Handwritten signature]

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)

Il Consiglio Comunale di Orvieto

Visto che

Nei giorni scorsi il Partito Democratico si è fatto promotore della raccolta di firme, per una petizione Popolare, che chiede al Comune di Orvieto di istituire un registro per la raccolta delle dichiarazioni di Testamento Biologico, tutelando la liceità degli atti di disposizione del corpo e dell'integrità personale, la tutela della privacy e il rispetto del principio di autodeterminazione in una materia che tocca profondamente la libertà e il destino della persona.

Premesso che

- Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E' conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari". La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
- Il testamento biologico (con la denominazione di "*Living will*") è stato introdotto per legge negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana è quella relativa alla idratazione ed alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull'argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per

secondo l'Eurispes il 74,7 degli italiani esprime parere favorevole all'introduzione del testamento etico.

Considerato che in questo scenario, l'Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

Tutto ciò premesso,

Il CONSIGLIO COMUNALE impegna la GIUNTA COMUNALE :

- 1) a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante sia in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;
- 2) ad istituire un registro telematico che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento d'accesso;
- 3) a trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more della entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:
 - A) Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante.
 - B) All' ARSAN e all'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell'entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia.
 - C) Alla ASL competente per territorio, affinché anch'essa istituisca un registro provvisorio, nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia.
 - D) Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.

Si delega il Segretario Comunale a trasmettere la Delibera al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione, alla Provincia, all'ASL competente per territorio.

Orvieto, 9 Novembre 2009

GRUPPO PD

ANTONIO RICCIARDANO



Comune di Orvieto - ORV.01.TR

Prot. 0045164 del 10/11/2009 ore 09:5
Tel. 014.001.007

Documento P - Registro: Arrivo

COMUNE DI ORVIETO

MOZIONE

09/11/2009
[Handwritten signature]

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)

Il Consiglio Comunale di Orvieto

Visto che

Nei giorni scorsi il Partito Democratico si è fatto promotore della raccolta di firme, per una petizione Popolare, che chiede al Comune di Orvieto di istituire un registro per la raccolta delle dichiarazioni di Testamento Biologico, tutelando la liceità degli atti di disposizione del corpo e dell'integrità personale, la tutela della privacy e il rispetto del principio di autodeterminazione in una materia che tocca profondamente la libertà e il destino della persona.

Premesso che

- Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E' conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari". La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
- Il testamento biologico (con la denominazione di "*Living will*") è stato introdotto per legge negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana è quella relativa alla idratazione ed alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull'argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per

secondo l'Eurispes il 74,7 degli italiani esprime parere favorevole all'introduzione del testamento etico.

Considerato che in questo scenario l'Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

Tutto ciò premesso,

Il CONSIGLIO COMUNALE impegna la GIUNTA COMUNALE :

- 1) a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante sia in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;
- 2) ad istituire un registro telematico che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento d'accesso;
- 3) a trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more della entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:
 - A) Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante.
 - B) All' ARSAN e all'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell'entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia.
 - C) Alla ASL competente per territorio, affinché anch'essa istituisca un registro provvisorio , nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia.
 - D) Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.

Si delega il Segretario Comunale a trasmettere la Delibera al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione, alla Provincia, all'ASL competente per territorio.

Orvieto, 9 Novembre 2009

GRUPPO PD

Antonio Iacovazzo